



Notaio  
Laura Biagioli

Repertorio n. 18.353

Raccolta n. 11.270

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventisei, questo giorno nove del mese di febbraio in Prato, nel mio studio notarile alla Via F. Ferrucci n.203/C, alle ore diciassette e dieci a richiesta della Associazione **"REGALAMI UN SORRISO ONLUS"** con sede in Prato, Via Sandro Botticelli n.29, codice fiscale 92076170486, io sottoscritta dottoressa LAURA BIAGIOLI Notaio in Prato, iscritta nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, sono qui per redigere il verbale delle deliberazioni che sarà per prendere l'assemblea di detta associazione, convocata in questo luogo ed orario, mediante convocazioni effettuate in conformità alle modalità e termini previsti dallo statuto sociale, in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del giorno**

- Approvazione nuovo Statuto adeguato alla riforma del Terzo Settore di cui al D.Lgs 117 del 3 luglio 2017 ai fini dell'iscrizione al RUNTS;

- Varie ed eventuali.

E' presente il signor:

- **GIACOMELLI Piero**, nato a Prato il giorno 25 giugno 1958, residente in Prato, Via Fosso del Masi n. 24, codice fiscale GCM PRI 58H25 G999U.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi conferma la richiesta di redazione del presente verbale.

Avendo io Notaio aderito alla richiesta, assume la presidenza dell'assemblea, in conformità alle previsioni statutarie il comparente signor GIACOMELLI Piero, Presidente del Consiglio Direttivo in carica della detta associazione, il quale constata e fa constatare essere presenti, in proprio e per delega da conservarsi agli atti dell'Associazione:

\* tutti i n.18 (diciotto) associati, e precisamente:

- GIACOMELLI Piero, come sopra generalizzato;

- MEONI Roberto Giuseppe, nato a Prato il giorno 30 gennaio 1956, rappresentato dalla signora GALLORINI Anna Maria, come infra generalizzata, giusta delega agli atti dell'associazione;

- APPETECCHI Maurizio, nato a Prato il giorno 17 febbraio 1973;

- CASCIANI Vanni, nato a Firenze il giorno 16 aprile 1959, rappresentato dal signor CORZANI Andrea, come infra generalizzato, giusta delega agli atti dell'associazione;

- PINTUS Silvia, nata a Pescia il giorno 10 febbraio 1962, rappresentata dalla signora ANDREOTTI Anna Paola, come infra generalizzata, giusta delega agli atti dell'associazione;

- MELANI Silvano, nato a Prato il giorno 12 giugno 1943;

- CORZANI Andrea, nato a Firenze il giorno 10 giugno 1967;

Registrato a Prato  
il 10 febbraio 2026  
al n. 1503 Serie 1T

- SCHETTINO Antonietta, nata a Mugnano di Napoli il giorno 14 novembre 1960, rappresentata dal signor CORZANI Andrea, come sopra generalizzato, giusta delega agli atti dell'associazione;

- GIANNETTI Luciano, nato a Montecatini Terme il giorno 5 aprile 1957;

- ANDREOTTI Anna Paola, nata a Pistoia il giorno 22 settembre 1959;

- BERTOLUCCI Franco, nato ad Alghero il giorno 31 marzo 1939;

- GALLORINI Anna Maria, nata a Castiglion Fiorentino il giorno 7 giugno 1959;

- MANNUCCI Marco, nato a Pontedera il giorno 20 febbraio 1986, rappresentato dalla signora SOZZI Nadia, come infra generalizzata, giusta delega agli atti dell'associazione;

- PASETTO Roberto, nato a Padova il giorno 19 agosto 1961, rappresentato dalla signora SOZZI Nadia, come infra generalizzata, giusta delega agli atti dell'associazione;

- MANERA Agostino, nato a Prato il giorno 21 marzo 1966, rappresentato dalla signora ANDREOTTI Anna Paola, come sopra generalizzata, giusta delega agli atti dell'associazione;

- SOZZI Nadia, nata a Prato il giorno 25 settembre 1965;

- CAFISSI Michele, nato a Prato il giorno 5 aprile 1961;

- PERUZZI Sergio, nato a Quarrata il giorno 1° maggio 1947, rappresentato dal signor PETECCHI Maurizio, come sopra generalizzato, giusta delega agli atti dell'associazione;

\* il Consiglio Direttivo dell'Associazione, in persona di esso comparente, Presidente. Risultano assenti per giusta causa il Vicepresidente CASCIANI Vanni, ed i Consiglieri PINTUS Silvia e MEONI Roberto Giuseppe;

\* l'Associazione non ha Organo di Controllo.

Il Presidente dichiara l'odierna Assemblea, in quanto regolarmente convocata, validamente costituita ed idonea a deliberare sull'antiesteso ordine del giorno.

Nessuno dei presenti solleva obiezione alcuna.

Il presidente, introducendo gli argomenti di cui all'ordine del giorno, ricorda che, con Verbale di Assemblea Straordinaria ai miei rogiti in data 26 ottobre 2020 Repertorio n.14.029/8.553 registrato a Prato il 4 novembre 2020 al n.12.300 serie 1T, gli associati hanno deliberato di approvare il nuovo testo di statuto associativo, adeguato alla riforma del Terzo Settore e di cui al D.Lgs 117/2017, statuto la cui efficacia veniva subordinata al decorso del termine di cui all'articolo 104 comma 2 del Codice del Terzo Settore ed all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Il presidente fa presente che, a seguito di presentazione della domanda di iscrizione dell'Associazione nel R.U.N.T.S., depositata presso il portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il giorno 23 gennaio 2026 protocollo n.47.416, l'Ufficio competente del Comune di Prato in persona della Dirigente

Dott.ssa MARTINI Giulia, ha inoltrato a mezzo P.E.C., al domicilio digitale dell'Associazione, richiesta di precisazioni e modifiche di alcuni articoli dello statuto, anche in considerazione dei sopravvenuti indirizzi ministeriali interpretativi della normativa di settore. A tal fine si rende così necessario la modifica dello statuto nei termini di cui alla richiesta di rettifica e precisamente:

- \* all'articolo 2 (Scopo, finalità e attività) - l'eliminazione di ogni riferimento a "organizzazione di volontariato";

- \* all'articolo 4 (Diritti e obblighi degli associati) - la previsione del diritto di voto in assemblea anche per gli associati minorenni da esercitarsi mediante i propri genitori/tutori legali, quali rappresentanti degli stessi;

- \* all'articolo 8 (Assemblea) nelle "Maggioranze" - espressamente prevedendo un quorum rafforzato nel caso di assemblea degli associati che abbiano ad oggetto fusione, scissione o trasformazione dell'associazione; considerato che in tali ipotesi potrebbe ravvisarsi una analogia con lo scioglimento dell'associazione, si propone il quorum deliberativo rafforzato dei 3/4 (tre quarti) degli associati;

- \* all'articolo 9 (Consiglio Direttivo) - abrogando la possibilità della sostituzione di uno e più Consiglieri del Consiglio Direttivo a mezzo l'istituto della cooptazione; conseguentemente in caso di cessazione di uno o più consiglieri sarà necessaria la convocazione dell'assemblea per procedere alla o alle nuove nomine;

- \* all'articolo 13 (Patrimonio) - l'eliminazione delle specifiche ipotesi di distribuzione indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve, ricalcate sull'attuale tenore letterale dell'articolo 8 del Codice del Terzo Settore, allo scopo di evitare errori o omissioni.

L'assemblea dopo breve discussione, con il voto favorevole espresso da tutti gli associati, mediante alzata di mano

#### **delibera**

- di approvare integralmente le proposte modifiche statutarie di cui alla esposizione del presidente e quindi di modificare gli articoli 2, 4, 8, 9 e 13 dello statuto associativo nei seguenti termini:

#### **"ART. 2 (Scopo, finalità e attività)**

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo settore;

- organizzazione e gestione di attività sportive

dilettantistiche;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 166/2016 e successive modifiche, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 Codice del Terzo settore.

A norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, l'associazione può altresì esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui sopra, purchè secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, ed anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o l'erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi stabiliti dal suddetto articolo 7 ed in conformità alle linee guida adottate ai sensi del medesimo articolo. Tale attività può anche essere realizzata attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.";

#### **"ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati sono tenuti all'adempimento sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni degli organi dell'associazione, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'assemblea, libro dei verbali del consiglio direttivo e dell'organo di controllo), facendone richiesta all'organo amministrativo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne estrarre copie ed estratti a spese del richiedente.

Più in particolare, gli associati hanno il diritto di:

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dallo statuto e dagli eventuali regolamenti attuativi;
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

- gli associati di età inferiore ai diciotto anni possono partecipare alla vita associativa godendo dei diritti loro riconosciuti dallo Statuto e quindi partecipare attivamente e votare in assemblea tramite i propri genitori/tutori legali, quali rappresentanti degli stessi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- osservare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e disposizioni emanate dagli organi di governo dell'associazione, ivi comprese le norme del Codice Etico;

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;

- mantenere una condotta morale e civile irreprensibile e non compiere atti che ledano il buon nome, l'immagine e gli interessi della Associazione;

- collaborare alle iniziative e presenziare alle riunioni;

- tenere nei confronti di tutti gli associati, un comportamento corretto e di massima collaborazione.";

#### **"ART. 8 (Assemblea)**

##### **Funzioni**

L'assemblea degli associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti;

- approva i bilanci;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;

- approva i regolamenti;

- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione;

- delibera su tutti gli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge o dal presente statuto.

##### **Convocazione**

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione o in altro luogo purchè nel territorio della Provincia di Prato, almeno due volte l'anno, entro il 31 ottobre per l'approvazione del bilancio preventivo ed entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità o la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo

degli associati aventi diritto di voto.

Le assemblee sono convocate mediante avviso, contenente il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, l'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materia da trattare, inviato a tutti gli associati all'indirizzo risultante dal libro degli associati, ai componenti il Consiglio Direttivo e l'Organo di Controllo e al Revisore, se nominati, con lettera raccomandata o altro strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

#### **Diritto di voto**

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti nel libro degli associati. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun socio esprime un solo voto e può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato con delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni associato può ricevere al massimo tre deleghe. La delega non può essere conferita ai membri del Consiglio Direttivo o dell'organo di controllo o al revisore nè agli eventuali dipendenti dell'associazione.

Il voto si esercita in modo palese.

#### **Svolgimento**

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza anche di questo, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo; ove nessun membro del consiglio direttivo sia presente, l'assemblea stessa designerà il presidente dell'adunanza, scegliendolo tra i presenti con il voto della maggioranza degli stessi. La verbalizzazione della riunione dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea o, nei casi previsti dalla legge o quando il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno, da un Notaio. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali delle assemblee.

Il Presidente dell'assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero esercizio dei propri diritti di associato. Il Presidente dell'assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di garantire agli associati presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale

degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo ed indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali, mediante mezzi di telecomunicazione, ossia in audio e/o video conferenza ed anche mediante piattaforme telematiche, purchè ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il verbalizzante o, nel caso di verbalizzazione notarile e nelle ipotesi consentiti dalla legge, qualora anche il Presidente partecipi mediante mezzi di telecomunicazione, nel luogo ove trovasi il notaio verbalizzante, che redigerà e sottoscriverà il relativo verbale.

### **Maggioranze**

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti, in proprio o per delega.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, in proprio e per delega, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio nonché per la fusione, la scissione e la trasformazione della stessa, occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.";

### **"ART. 9 (Consiglio Direttivo)**

#### **Funzioni**

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

E' investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e

straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali nel rispetto degli indirizzi generali delineati dall'Assemblea;
- convocare l'Assemblea;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio, il bilancio preventivo e se richiesto il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme di funzionamento dell'Assemblea;
- compiere tutti gli atti a contenuto patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, diritti immobiliari, accettare e/o rinunciare ad eredità, legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre finanziamenti e prestiti con Banche e istituti di credito, concedendo le opportune garanzie reali o personali, stipulare convenzioni e contratti con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare la quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- conferire mandati o incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere ed organizzare gli eventi associativi;
- deliberare circa la partecipazione dell'associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad associazioni temporanee di imprese o di scopo, consorzi ed altre tipologie possibili di raggruppamento con terzi soggetti;
- compiere infine ogni atto di gestione e amministrazione che non sia espressamente demandato all'Assemblea.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

#### **Composizione**

Il Consiglio Direttivo si compone da un numero di membri variabili da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici) membri, determinato dall'assemblea in sede di nomina. Il consiglio direttivo, nella prima riunione successiva alla nomina, ove non abbia già provveduto l'assemblea, nomina tra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente, il segretario - che coadiuva il Presidente nell'espletamento delle attività esecutive necessarie per il funzionamento dell'amministrazione dell'ente e cura la tenuta dei libri dell'associazione - ed il tesoriere - che cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettuando le relative verifiche e

supervisionando la tenuta dei libri contabili; queste ultime due cariche potranno essere affidate anche alla stessa persona.

I componenti il consiglio direttivo sono scelti fra gli associati, durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Essi durano in carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale sono stati nominati.

I consiglieri cessano dalla carica per revoca in presenza di giusta causa, per dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità stabilita per legge.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, dovrà essere convocata senza indugio l'assemblea per la nomina del o dei sostituti che rimarranno in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Vicepresidente o il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

La carica di consigliere è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per lo svolgimento dell'incarico.

#### **Funzionamento**

Il consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà più uno dei consiglieri. Il consiglio si riunisce presso la sede dell'associazione o anche in altro luogo, purchè nell'ambito della provincia di Prato.

La convocazione è effettuata mediante avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a tutti i consiglieri mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite posta elettronica o altro strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve essere spedita agli aventi diritto almeno cinque giorni prima dell'adunanza; nei casi di indifferibile urgenza, il consiglio può essere convocato con un preavviso di 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del consiglio direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di controllo e il revisore legale, se nominati.

Il consiglio direttivo è comunque validamente costituito ed atto a deliberare, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica e i componenti dell'organo di controllo e il revisore, ove nominati, siano informati della riunione e non vi si oppongano.

Il consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, è presieduto da altro membro del consiglio direttivo su designazione dei presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del consiglio direttivo possono svolgersi anche con modalità non contestuali, mediante mezzi di telecomunicazione, ossia in audio e/o video conferenza ed anche mediante piattaforme telematiche, purchè ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentito al Presidente della riunione consiliare l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario, trascritto sul libro dei verbali del consiglio.

#### **Doveri dell'ufficio**

I componenti del consiglio direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che, per loro natura, siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le sue attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'ente o al buon corso dell'attività.

I componenti del consiglio direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi con l'associazione; verificandosi tale caso, sono tenuti ad avvisare il consiglio e ad astenersi dall'esercitare il diritto di voto.

Si applica in ogni caso il disposto dell'articolo 2475-ter del codice civile.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale; pertanto le limitazioni di tale potere non sono

opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.";

**"ART. 13 (Patrimonio, sua destinazione e assenza di scopo di lucro)**

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni immobili, mobili registrati e beni mobili di proprietà dell'Associazione, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, enti pubblici e privati, da proventi di attività di raccolta fondi, da donazioni, eredità e legati e da eccedenze di bilancio.".

Conseguentemente, il testo aggiornato dello statuto associativo risulta nei termini di cui all'elaborato che il comparente mi consegna e che, omessane la lettura per dispensa avutane dal comparente che se ne dichiara a piena conoscenza, al presente verbale si allega sotto la lettera "A", previa sottoscrizione del comparente medesimo e di me Notaio;

- di dare mandato al Presidente del Consiglio di Direttivo al deposito telematico dell'aggiornato statuto mediante il portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al fine della richiesta di iscrizione al R.U.N.T.S. dell'Associazione.

Constatato quanto sopra, il presidente proclama l'approvazione della delibera come sopra adottata sugli argomenti di cui all'ordine del giorno.

Ai fini fiscali si chiede l'esenzione dall'imposta di registro ai sensi dell'art.82 comma 3 D.Lgs. 117/2017, trattandosi di modifiche aventi lo scopo di adeguare lo statuto a modifiche o integrazioni normative nonché l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 del medesimo articolo.

Null'altro essendovi da deliberare, il presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciassette e quarantacinque.

Il comparente consente il trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto,

dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi nonché ai fini delle vigenti norme in materia di antiriciclaggio.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, non essendomi avvalso nell'esecuzione dell'incarico di sistemi di intelligenza artificiale, dattiloscritto, da persona di mia fiducia e per quanto notasi scritto di mia mano, su pagine ventitré e parte della successiva di sei fogli.

Del medesimo ho dato lettura al comparente il quale, previa espressa conferma ed approvazione, lo sottoscrive e lo firma a margine con me Notaio a forma di legge.

FIRMATO: GIACOMELLI PIERO, LAURA BIAGIOLI NOTAIO, SIGILLO.

**ALLEGATO "A" REP. 18.353/11.270**

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**

**"REGALAMI UN SORRISO ETS"**

**ART. 1 (Denominazione, sede e durata)**

E' costituita l'associazione culturale, non avente scopo di lucro, denominata **"REGALAMI UN SORRISO ETS"**, avente durata illimitata e sede legale nel Comune di Prato, via Botticelli n. 29. Essa può istituire sedi operative anche in luogo diverso dalla sede legale.

In qualsivoglia segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, la denominazione sociale dovrà contenere l'indicazione di Ente del Terzo Settore o l'acronimo E.T.S.

L'Associazione è disciplinata dalle norme del presente statuto, dal codice civile, dalle disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (codice del Terzo Settore) e successive modifiche ed integrazioni.

**ART. 2 (Scopo, finalità e attività)**

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo settore;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 166/2016 e successive modifiche, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 Codice del Terzo settore.

A norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, l'associazione può altresì esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui sopra, purchè secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, ed anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o l'erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi stabiliti dal suddetto articolo 7 ed in conformità alle linee guida adottate ai sensi del medesimo articolo. Tale attività può anche essere realizzata attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e

contributi di natura non corrispettiva.

### **ART. 3 (Ammissione degli associati)**

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione del Consiglio Direttivo, secondo criteri non discriminatori.

Chi vuole entrare a far parte dell'associazione, ne fa domanda al Consiglio Direttivo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità e recapiti, anche di posta elettronica, un'esplicita adesione al presente statuto.

Sull'istanza si pronuncia il Consiglio Direttivo con delibera da adottare entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo, entro il suddetto termine di 60 (sessanta) giorni, deve motivare l'eventuale deliberazione di rigetto dell'istanza e comunicarla all'interessato, il quale potrà chiedere, entro i successivi 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione predetta, che sull'istanza medesima si pronunci l'assemblea in occasione della sua prima successiva convocazione.

Potranno essere ammessi a far parte dell'Associazione su invito del Consiglio Direttivo, in qualità di membri onorari, persone che in ragione del particolare e riconosciuto prestigio nel campo dello sport, dell'arte, della cultura e della scienza, possono contribuire con titoli e meriti di particolare rilievo a favorire lo sviluppo dell'Associazione.

Gli associati hanno comunque parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione, che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Il numero degli associati è illimitato.

E' espressamente esclusa la temporaneità od occasionalità della partecipazione alla vita associativa.

### **ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati sono tenuti all'adempimento sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni degli organi dell'associazione, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'assemblea, libro dei verbali del consiglio direttivo e dell'organo di controllo), facendone richiesta all'organo amministrativo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne estrarre copie ed estratti a spese del richiedente.

Più in particolare, gli associati hanno il diritto di:

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dallo

statuto e dagli eventuali regolamenti attuativi;

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- gli associati di età inferiore ai diciotto anni possono partecipare alla vita associativa godendo dei diritti loro riconosciuti dallo Statuto e quindi partecipare attivamente e votare in assemblea tramite i propri genitori/tutori legali, quali rappresentanti degli stessi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- osservare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e disposizioni emanate dagli organi di governo dell'associazione, ivi comprese le norme del Codice Etico;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- mantenere una condotta morale e civile irreprensibile e non compiere atti che ledano il buon nome, l'immagine e gli interessi della Associazione;
- collaborare alle iniziative e presenziare alle riunioni;
- tenere nei confronti di tutti gli associati, un comportamento corretto e di massima collaborazione.

#### **ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato viene a cessare per esclusione, decesso e per recesso.

L'associato che sia inadempiente rispetto agli obblighi stabiliti nel presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arrechi in ogni modo danni all'Associazione, può essere escluso mediante deliberazione motivata del Consiglio Direttivo. La delibera motivata di esclusione dovrà essere comunicata all'associato, il quale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, potrà presentare ricorso all'assemblea.

L'associato può in qualsiasi momento recedere dall'associazione, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione. Il recesso ha effetto immediato, ma non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione

del Consiglio Direttivo.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa nè alla ripetizione di quanto versato alla medesima.

#### **ART. 6 (Volontari)**

L'associazione può avvalersi di volontari per lo svolgimento delle proprie attività. Sono Volontari coloro che, per libera scelta, svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti della stessa, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti. I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale devono essere iscritti nell'apposito registro dei volontari.

#### **ART. 7 (Organi)**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- al ricorrere degli obblighi di legge, l'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti.

#### **ART. 8 (Assemblea)**

##### **Funzioni**

L'assemblea degli associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti;
- approva i bilanci;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- approva i regolamenti;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione;
- delibera su tutti gli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge o dal presente statuto.

##### **Convocazione**

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione o in altro luogo purchè nel territorio della Provincia di Prato, almeno due volte l'anno, entro il 31 ottobre per l'approvazione del bilancio preventivo ed entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità o la necessità o

quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

Le assemblee sono convocate mediante avviso, contenente il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, l'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materia da trattare, inviato a tutti gli associati all'indirizzo risultante dal libro degli associati, ai componenti il Consiglio Direttivo e l'Organo di Controllo e al Revisore, se nominati, con lettera raccomandata o altro strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

#### **Diritto di voto**

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti nel libro degli associati. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun socio esprime un solo voto e può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato con delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni associato può ricevere al massimo tre deleghe. La delega non può essere conferita ai membri del Consiglio Direttivo o dell'organo di controllo o al revisore nè agli eventuali dipendenti dell'associazione.

Il voto si esercita in modo palese.

#### **Svolgimento**

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza anche di questo, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo; ove nessun membro del consiglio direttivo sia presente, l'assemblea stessa designerà il presidente dell'adunanza, scegliendolo tra i presenti con il voto della maggioranza degli stessi. La verbalizzazione della riunione dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea o, nei casi previsti dalla legge o quando il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno, da un Notaio. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali delle assemblee.

Il Presidente dell'assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero esercizio dei propri diritti di associato. Il Presidente dell'assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di garantire agli associati presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo ed indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali, mediante mezzi di telecomunicazione, ossia in audio e/o video conferenza ed anche mediante piattaforme telematiche, purchè ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il verbalizzante o, nel caso di verbalizzazione notarile e nelle ipotesi consentiti dalla legge, qualora anche il Presidente partecipi mediante mezzi di telecomunicazione, nel luogo ove trovasi il notaio verbalizzante, che redigerà e sottoscriverà il relativo verbale.

#### **Maggioranze**

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti, in proprio o per delega.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, in proprio e per delega, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio nonché per la fusione, la scissione e la trasformazione della stessa, occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

#### **ART. 9 (Consiglio Direttivo)**

##### **Funzioni**

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

E' investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali nel rispetto degli indirizzi generali delineati dall'Assemblea;
- convocare l'Assemblea;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio, il bilancio preventivo e se richiesto il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme di funzionamento dell'Assemblea;
- compiere tutti gli atti a contenuto patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, diritti immobiliari, accettare e/o rinunciare ad eredità, legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre finanziamenti e prestiti con Banche e istituti di credito, concedendo le opportune garanzie reali o personali, stipulare convenzioni e contratti con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare la quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- conferire mandati o incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere ed organizzare gli eventi associativi;
- deliberare circa la partecipazione dell'associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad associazioni temporanee di imprese o di scopo, consorzi ed altre tipologie possibili di raggruppamento con terzi soggetti;
- compiere infine ogni atto di gestione e amministrazione che non sia espressamente demandato all'Assemblea.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

### **Composizione**

Il Consiglio Direttivo si compone da un numero di membri variabili da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici) membri, determinato dall'assemblea in sede di nomina. Il consiglio direttivo, nella prima riunione successiva alla nomina, ove non abbia già provveduto l'assemblea, nomina tra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente, il segretario - che coadiuva il Presidente nell'espletamento delle attività esecutive necessarie per il funzionamento dell'amministrazione dell'ente e cura la tenuta dei libri dell'associazione - ed il tesoriere - che cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene idonea

contabilità, effettuando le relative verifiche e supervisionando la tenuta dei libri contabili; queste ultime due cariche potranno essere affidate anche alla stessa persona.

I componenti il consiglio direttivo sono scelti fra gli associati, durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Essi durano in carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale sono stati nominati.

I consiglieri cessano dalla carica per revoca in presenza di giusta causa, per dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità stabilita per legge.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, dovrà essere convocata senza indugio l'assemblea per la nomina del o dei sostituti che rimarranno in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Vicepresidente o il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

La carica di consigliere è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per lo svolgimento dell'incarico.

#### **Funzionamento**

Il consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà più uno dei consiglieri. Il consiglio si riunisce presso la sede dell'associazione o anche in altro luogo, purchè nell'ambito della provincia di Prato.

La convocazione è effettuata mediante avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a tutti i consiglieri mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite posta elettronica o altro strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve essere spedita agli aventi diritto almeno cinque giorni prima dell'adunanza; nei casi di indifferibile urgenza, il consiglio può essere convocato con un preavviso di 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del consiglio direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo

di controllo e il revisore legale, se nominati.

Il consiglio direttivo è comunque validamente costituito ed atto a deliberare, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica e i componenti dell'organo di controllo e il revisore, ove nominati, siano informati della riunione e non vi si oppongano.

Il consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, è presieduto da altro membro del consiglio direttivo su designazione dei presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del consiglio direttivo possono svolgersi anche con modalità non contestuali, mediante mezzi di telecomunicazione, ossia in audio e/o video conferenza ed anche mediante piattaforme telematiche, purchè ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentito al Presidente della riunione consiliare l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario, trascritto sul libro dei verbali del consiglio.

#### **Doveri dell'ufficio**

I componenti del consiglio direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che, per loro natura, siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le sue attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'ente o al buon corso dell'attività.

I componenti del consiglio direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi con l'associazione; verificandosi tale caso, sono tenuti ad avvisare il consiglio e ad astenersi dall'esercitare il diritto di voto.

Si applica in ogni caso il disposto dell'articolo 2475-ter del codice civile.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è

generale; pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### **ART. 10 (Presidente e Vice Presidente)**

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Cura l'esecuzione delle delibere dell'assemblea e del consiglio direttivo e ne coordina il lavoro.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente e il Vice-Presidente durano in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e sono rieleggibili.

#### **ART. 11 (Organo di controllo)**

##### **Funzioni**

Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di controllo, che potrà essere anche monocratico, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel rispetto delle disposizioni del codice del terzo settore ed attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 di detto codice.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

In caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del Codice del Terzo Settore, l'organo di controllo può altresì esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo, cura la tenuta del libro delle proprie adunanze, partecipa di diritto alle adunanze dell'assemblea degli associati e, senza diritto di voto ma con facoltà di parola, a quelle del Consiglio Direttivo.

##### **Composizione**

Se collegiale, l'Organo di controllo è composto di tre membri, almeno uno dei quali scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, codice civile. Se ad esso è affidata, come indicato nel comma precedente, la

revisione legale dei conti, tutti i componenti devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I componenti dell'Organo di controllo durano in carica 3 (tre) anni, scadendo alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale sono stati nominati e sono rieleggibili.

Ai componenti dell'organo di controllo si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2399 codice civile.

Nel caso di organo collegiale, nella prima riunione successiva all'elezione, ove non abbia provveduto l'assemblea, i membri eletti nominano al proprio interno il Presidente.

L'incarico di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con qualunque altra carica associativa.

#### **ART. 12 (Revisione legale dei conti)**

Nei casi previsti dalla legge o quando sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, sempre che la relativa funzione non sia stata attribuita all'organo di controllo ai sensi di quanto stabilito nel precedente articolo.

L'incarico di Revisore legale dei conti è incompatibile con qualunque altra carica associativa.

Per la durata, l'eleggibilità, la rieleggibilità, le incompatibilità, la decadenza ed ogni altro aspetto, valgono le norme dettate da questo Statuto per i membri dell'organo di controllo.

#### **ART. 13 (Patrimonio, sua destinazione e assenza di scopo di lucro)**

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni immobili, mobili registrati e beni mobili di proprietà dell'Associazione, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, enti pubblici e privati, da proventi di attività di raccolta fondi, da donazioni, eredità e legati e da eccedenze di bilancio.

#### **ART. 14 (Bilancio di esercizio, bilancio sociale, informativa**

**sociale)**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto dal consiglio direttivo un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo di esercizio.

Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio direttivo predispone il bilancio consuntivo di esercizio formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale il consiglio direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati l'approvazione del suddetto bilancio.

Nell'ipotesi in cui l'Associazione abbia nell'esercizio di riferimento ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori al limite di cui all'art. 13 del codice del terzo settore e sue successive integrazioni e modificazioni, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. In ogni caso, il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.

Il Consiglio direttivo avrà cura di depositare il bilancio presso la sede associativa, a disposizione degli associati, 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per l'Assemblea convocata per l'approvazione, unitamente alla relazione dell'organo di controllo e del revisore legale, se nominati, e ad ogni altra relazione prevista per legge.

Il Consiglio direttivo deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del codice del terzo settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il bilancio approvato dovrà essere depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Nell'ipotesi in cui l'Associazione abbia nell'esercizio di riferimento ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori al limite di cui all'art. 14, primo comma, del codice del terzo settore e sue successive integrazioni e modificazioni, dovrà redigere e depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, nonché pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'associazione, nei caso previsti dal medesimo articolo 14 del codice del terzo settore, dovrà altresì pubblicare

annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Il Consiglio direttivo entro il 30 settembre di ogni anno predispone altresì il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il successivo mese di ottobre.

#### **ART. 15 (Libri sociali)**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- il libro degli associati;
- il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo, se nominato.

Gli associati, hanno diritto di esaminare i suddetti libri presso la sede associativa, previa richiesta scritta e motivata presentata al Consiglio direttivo, con diritto di estrarne copia, anche parziale.

Il Consiglio direttivo, ricevuta la richiesta da parte dell'associato, indicherà i giorni e gli orari in cui lo stesso potrà prendere visione dei libri sociali ed eventualmente estrarne copia dietro rimborso delle spese sostenute.

#### **ART. 16 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, territorialmente competente, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore operanti in identico o analogo settore, nel territorio ove ha sede l'Associazione.

L'Assemblea, verificatosi una causa di scioglimento dell'Associazione, provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati, determinandone i compiti ed i poteri.

#### **ART. 17 (Disposizioni finali)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

FIRMATO: GIACOMELLI PIERO, LAURA BIAGIOLI NOTAIO, SIGILLO.

**Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico**  
(art. 22, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 68 - ter, Legge  
16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritta dott.ssa Laura Biagioli, Notaio in Prato, iscritta nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, mediante apposizione al presente file (riprodotto unitamente alla presente certificazione in complessive 26 (ventisei) facciate e trasposto su supporto informatico mediante formato non modificabile - file \*.pdf/a) della mia firma (dotata di numero di Serie 4d 15 valido fino al 5 settembre 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato) che la presente copia è conforme al documento originale analogico a mio rogito, firmato a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, l'esecuzione e produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico, "sostituisce quella originale".

Prato, Via F. Ferrucci n. 203/c, il 10 (dieci) febbraio 2026  
(duemilaventisei).